

COMUNE DI COLLIO V.T.

PROVINCIA DI BRESCIA

25060 – P.zza Zanardelli nr. 24 - tel.030.9225052 fax 030.9280791

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA

(aggiornato con la Legge 15.01.1992, n.21, la L.R.15.04.1995, n.20
e con la Legge Regionale n 11 del 14.07.2009)

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO PREFETTIZIO**

N. 50 DEL 07 APRILE 2011

CAPO I
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA

ART.1
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura (successivamente denominato servizio) assicura mobilità di trasferimento e rappresentanza e si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Per lo svolgimento del servizio è obbligatoria la disponibilità di una rimessa nell'ambito dell'area comunale, all'interno della quale gli autoveicoli stazionano a disposizione dell'utenza e presso la quale sono effettuate le prenotazioni di trasporto, ai sensi dell'art.11 c.4 della Legge n.21/1992.

ART.2
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio è disciplinato dalla norme contenute nel presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme comunitarie, dalla leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dagli usi e dalle consuetudini.
3. Nel presente regolamento per Responsabile di servizio si deve intendere il Responsabile di servizio del settore commercio.

ART.3
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1. L'esercizio del servizio è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, ai sensi dell'art.8 c.1 della Legge n.21/92.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Le autorizzazioni devono essere sempre intestate a singole persone fisiche, che possono gestirle in forma singola o associata, anche qualora per l'esercizio del servizio si adotti la forma della personalità giuridica.
4. Ai sensi dell'art.7 comma 1, della Legge n.21/92, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
 - a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della legge 08.08.1985, n.443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati in tutte le forme previste dal Codice Civile, che svolgono esclusivamente il servizio di noleggio con conducente di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art.1 della Legge n.21/92.
5. Nei casi di cui al comma 4, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla Cooperativa od al Consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi il noleggiatore rientra in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita e quindi viene reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso dagli organismi suindicati, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso (art.7 c.3 legge n.21/92).

ART.4 CONDIZIONI D'ESERCIZIO

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio (art.8 L.21/1992).
2. E' ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. In sede di assegnazione, mediante pubblico concorso, di autorizzazioni di nuova istituzione, la medesima persona fisica, per conto proprio o in qualità di legale rappresentante di società, non può essere assegnataria di più di una licenza.
4. Il vincolo di una sola autorizzazione per persona fisica, per conto proprio o in qualità di legale rappresentante di società, opera anche per i casi in cui, a seguito di rinuncia, revoca o decadenza, si debba procedere, mediante pubblico concorso, all'assegnazione di autorizzazioni già intestate a precedenti titolari.
5. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificare l'impiego dell'automezzo per il servizio da noleggio.
6. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, sempreché iscritto nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio di cui all'art.6 della L.21/92, conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del Codice Civile (art.6 c.6 e art.10 c.4 legge n.21/92).
7. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi, contenente i loro dati anagrafici, la loro posizione assicurativa e previdenziale e il loro titolo abilitativo di guida, in duplice copia. Una copia dell'elenco, protocollato e vistato, è allegato all'autorizzazione.

ART.5 NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Ai sensi dell'art.7 della Legge Regionale n.20/1995 le Province individuano i contingenti di autorizzazioni di autonoleggio con conducente assegnabili a ciascun comune. Il Responsabile di servizio è competente del rilascio delle autorizzazioni nel numero massimo assegnato.

ART.6 RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE

1. All'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore portano, in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "noleggio".
2. Nella parte posteriore sono altresì dotate di una targa inamovibile (o autoadesivo) recante la dicitura "NCC" e del numero di autorizzazione.
3. La scritta "noleggio" e la targa posteriore devono risultare leggibili dall'esterno
4. Oltre ai documenti di circolazione previsti dalla normativa vigente, all'autorizzazione comunale e al certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti, il conducente deve tenere sull'autovettura esposti in maniera ben visibile al trasportato il tariffario, l'indirizzo e il numero telefonico dell'ufficio di Polizia Locale a cui indirizzare i reclami esposti in maniera ben visibile.

ART.7 OPERATIVITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria (art.2 c.2 L.21/1992).

ART.8
COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER LA
VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE
ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO E ALL'APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO

(Ai sensi dell'art.4 c.4 legge n.21/92)

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
 - Dal Sindaco o Assessore delegato (in funzione di presidente);
 - Dal Responsabile della Polizia Locale o altro membro nominato;
 - Da n.2 consiglieri comunali;
 - Da n.1 cittadino nominato dalla Giunta Comunale.
2. La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il presidente convoca la commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nei casi di parità prevale il voto del Presidente.
4. La Commissione dura in carica cinque anni.
5. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Responsabile di Servizio può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa, procedendo nell'evasione delle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.
6. Non possono far parte della Commissione gli intestatari, o parenti entro il terzo grado, di autorizzazioni rilasciate nell'ambito comunale.

CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

ART.9

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE E DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE (Ai sensi dell'art.5 c.1 lett.d legge n.21/92)

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentita ai cittadini italiani, od equiparati, titolari del Certificato di Abilitazione Professionale previsto dal vigente Codice della Strada ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Cittadinanza italiana o CEE
 - b) Età non inferiore ad anni ventuno. Per la partecipazione al concorso i richiedenti non devono aver superato l'età di anni cinquantacinque;
 - c) Idoneità morale;
 - d) Residenza dell'intestatario dell'autorizzazione o sede legale, se trattasi di persona giuridica, in uno dei Comuni della Provincia di Brescia;
 - e) Idoneità professionale;
 - f) Proprietà o disponibilità in leasing di veicolo;
 - g) Proprietà o disponibilità di una rimessa presso la quale in veicolo stazioni a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale;
 - h) Il titolare di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente può, oltre al servizio in questione, esercitare altra attività come lavoratore autonomo o imprenditore.

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) è incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 1990 n. 55;
 - b) ha riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui l'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico delle dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - c) ha riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dall'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri

- d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- d) ha riportato condanna con sentenza definitiva per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati al punto c);
 - e) è stato condannato, per lo stesso fatto, con sentenza definitiva, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) è incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione o un arte;
 - g) è stato dichiarato fallito;
 - h) è incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali,
 - l) è incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente richiesta di esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente;
 - m) è incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto

Gli impedimenti di cui al presente comma, per la parte relativa alle lettere da "a" ad "h" continuano a produrre effetto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione.

3. L'idoneità professionale è acquisita con l'iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea – sezione autovetture della Provincia di Brescia tenuto presso la Camera di Commercio, ai sensi dell'art.6 della legge n.21/92 e dell'art.9 della L.R. n.20/95;

ART.10

ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" sezione autovetture della provincia di Brescia tenuto dalla Camera di Commercio.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza;

CAPO III
L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

ART.11
CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.
2. Il bando indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per ampliamento del servizio, per rinuncia, per revoca o per decadenza del precedente titolare, per cui via sia almeno una richiesta di assegnazione.
3. In tale caso il Responsabile di servizio ne dà notizia alla cittadinanza con pubblico manifesto contenente invito agli interessati ad avanzare la prescritta domanda e pubblicazione all'albo pretorio del bando di concorso;
4. L'avviso di cui sopra deve essere pubblicato almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda;
5. La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, deve contenere pena la nullità, le seguenti dichiarazioni:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, numero di codice fiscale del richiedente;
 - b) possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9 c.1 lett. c (idoneità morale);
 - c) possesso dei requisiti di cui al precedente art.9 c.1 lett. e (idoneità professionale);
 - d) recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;
 - e) recapito telefonico di chiamata.
6. Il possesso dei requisiti di cui all'art.9 c.1 lett.a, b, c, d, e, deve essere presenti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande.
7. Il possesso dei requisiti di cui all'art.9 c.1 lett.f (veicolo), lett.g (rimessa) e lett.h, deve essere dimostrato al momento indicato dal successivo art.14.
8. In caso di possesso di titoli preferenziali atti ad ottenere un maggior punteggio in sede di valutazione dei titoli posseduti, alla domanda deve essere dichiarato il possesso dei titoli stessi e possibilmente allegata loro fotocopia.

ART.12 CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione della domanda;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'amministrazione comunale;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

ART.13 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio, si procede alla valutazione dei titoli, assegnando il punteggio di seguito indicato:
 - a) laurea PUNTI 4;
 - b) diploma di maturità (non conteggiato in caso di laurea) PUNTI 3;
 - a) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente PUNTI 0,50 a semestre fino ad un massimo di 8 semestri consecutivi (art.8, c.4 L.21/92);
 - b) residente nel comune da almeno due anni PUNTI 1
 - c) esercizio di servizio di autonoleggio svolto come titolare di analoga autorizzazione PUNTI 2
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ART.14
PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE E RILASCIO
DELL' AUTORIZZAZIONE

1. Una volta stilata la graduatoria di merito, con validità di 3 anni, Il Responsabile di servizio notifica all'interessato apposito provvedimento di assegnazione del titolo che rilascerà successivamente con atto autorizzativo.
2. Il rilascio del titolo autorizzativo è subordinato alla verifica d'ufficio del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui agli artt.9 e 10 del presente regolamento e dei titoli preferenziali;
3. E' altresì subordinato alla presentazione da parte dei soggetti assegnatari delle autorizzazioni entro 60 giorni dalla relativa comunicazione dei seguenti documenti:
 - a) carta di circolazione dell'autovettura da adibire al servizio di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o disponibilità in leasing;
 - b) il contratto di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia;
 - c) documentazione da cui risulti la proprietà o disponibilità di idoneo locale attrezzato per rimessa;
 - d) documentazione o certificazione da cui risulti che l'assegnatario eserciterà la propria attività in una delle forme previste dall'art.3.
4. Il responsabile di servizio, ricevuta la documentazione di cui al presente articolo e effettuate le verifiche d'ufficio, ove ne sussistono le condizioni, procede al rilascio dell'autorizzazione.
5. La non assegnazione dell'autorizzazione per mancata produzione entro il termine previsto dei documenti di cui al presente articolo o per mancanza dei requisiti soggettivi di cui al precedente art.9, è pronunciata dal responsabile di servizio che provvede ad ulteriore assegnazione, sempre in base alla graduatoria, effettuando le relative comunicazioni agli interessati.
6. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella del noleggiatore. Le attività incompatibili sono definite dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art.8, oltre che dall'art.9 comma 1 lett.h).

ART.15

VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art.11 del Regolamento di esecuzione del testo unico 18.06.1931, n.773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 06.05.1940, n.635, così come modificato dall'art.2 comma 1 lett.a) del D.P.R. 28.05.2001, n.311, l'autorizzazione d'esercizio ha validità permanente.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ART.16

TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (art.9 c.1 L.21/92):
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) aver compiuto 60 anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro della patente di guida.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art.9 del presente regolamento. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un solo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco di un biennio, l'autorizzazione decade e viene messa a concorso.
3. Il responsabile di servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione o la dichiarazione sostitutiva deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui all'art.9 e della disponibilità della rimessa di cui all'art.14 c.4 del presente regolamento.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione (art.9 c.3 L.21/92).

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART.17 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche corrispondenti a quanto previsto dall'art.85 del Codice della Strada D.Lgs n.285/92 e dall'art.244 del relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n.495/92.

ART.18 INIZIO E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", è fatto obbligo al titolare, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro dell'autorizzazione e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla data di notifica del rilascio o dalla volturazione del titolo autorizzativo, salvo proroga di altri tre mesi per comprovate necessità rilasciata da Responsabile di servizio sentita la commissione di cui all'art. 8.
2. In caso di cessazione dell'attività per qualsiasi causa l'autorizzazione deve essere riconsegnata agli uffici competenti.

ART.19 RINUNCIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione di rinuncia al competente ufficio comunale unitamente all'autorizzazione;
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nel caso di rinuncia dell'autorizzazione.

ART.20 ACQUISIZIONE DELLA CORSA

1. Per il noleggiatore vi è l'obbligo della disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale (art.3 c.1 lett.a) L.R. 20/1995).
2. Al noleggiatore è fatto assoluto divieto di stazionare con veicoli da noleggio da rimessa con conducente su aree pubbliche o comunque destinate ad uso pubblico allo scopo di procurarsi il noleggio (art.3 c.1 lett.b) L.R. 20/1995).
3. Sussiste altresì il divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui al comma 1 del presente articolo o al di fuori della sede del vettore (art.11 c.4 L.21/1992 – art.3 c.1 lett.c) L.R.20/1995).

ART.21 COMPORAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezze, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dei veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino fiscale attestante il prezzo del trasporto;
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento e dell'autorizzazione da esibire a chi ne abbia interesse;
 - j) tenere a bordo dichiarazione del titolare o legale rappresentante dell'azienda attestante il rapporto di lavoro o legame di parentela con l'autista.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato di:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto dall'utente;
 - e) non rispettare le tariffe o chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
 - f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

ART.22 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
- a) fumare in vettura;
 - b) insudiciare o guastare il veicolo e le sue apparecchiature;
 - c) compiere atti contrari alla decenza;
 - d) fare schiamazzi o rumori molesti;
 - e) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - f) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - g) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ART.23 COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio:
 - a) della collaborazione del coniuge e di familiari conformemente a quanto previsto dall'art.230/bis del codice civile, purché regolarmente iscritti al ruolo istituito presso la Camera di Commercio di cui all'art.10;
 - b) di persone con cui è stato stipulato regolare contratto di lavoro in base alla normativa vigente, purché regolarmente iscritte al ruolo istituito presso la Camera di Commercio di cui all'art.10.
2. Anche ai soggetti di cui al comma precedente si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento.

ART.24 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente a trasporto effettuato.

ART.25 TRASPORTO DI SOGGETTI CON RIDOTTE CAPACITÀ MOTORIE

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria Alla salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità (carrozzelle).
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART.26 TARIFFE

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, nei limiti delle tariffe chilometriche minime e massime stabilite con provvedimento del Ministero dei trasporti.

ART.27 CONTACHILOMETRI

1. I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti ai contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente e l'ufficio di Polizia Locale. In tale caso il percorso chilometrico verrà concordato tra l'utenza e il vettore antecedentemente al trasporto richiesto.

ART.28 LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI VETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il Responsabile di servizio autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione è consentita solo tra le ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
 - b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente assegnato al Comune ai sensi dell'art.5;
 - c) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
 - d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservato a bordo di quest'ultimo.

ART.29 RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

ART.30 RECLAMI

1. Gli utenti possono indirizzare eventuali reclami sullo svolgimento del servizio all'Ufficio di Polizia Locale che, esperiti gli accertamenti del caso, adotta i provvedimenti di cui al presente regolamento o alla normativa vigente.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio di Polizia Locale a cui indirizzare i reclami.

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART.31 ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Locale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art.13 della Legge 24.11.1981, n.689.

ART.32 SANZIONI

Ferme restando le disposizioni previste da ogni altra legge regionale o statale in materia, tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento che non trovino la loro menzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato, sono punite ai sensi della normativa vigente e della Legge 24.11.1981 n.689, del D.Lgs.18.08.2000 n.267 come modificato dall'art.16 della Legge 16.01.2003 n.3.

ART.33 SANZIONI PECUNIARIE

1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 500 per le seguenti violazioni:
 - a) violazione dell'art.4, (comma 5), per non aver tenuto l'autorizzazione a bordo del veicolo;
 - b) violazione dell'art.6, commi 1, 3 e 3 relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità del veicolo;
 - c) violazione degli obblighi di cui all'art.10, comma 2, per non aver tenuto il certificato d'iscrizione nel ruolo a bordo del veicolo;
 - d) mancato inizio dell'attività di noleggio nel termine di cui all'art.18, comma 1;
 - e) violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa prevista dall'art.20, comma 3;
 - f) la violazione degli obblighi di cui all'art.21, comma 1, punti da a) ad j);
 - g) mancato rispetto dei divieti di cui all'art.21, comma 2, punti da a) a g);
 - h) mancato rispetto dei divieti di cui all'art.22, comma 1, punti a) e b);
 - i) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previsto dall'art.25;
 - j) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'art.27 comma 2;
 - k) mancata esposizione all'interno del veicolo dell'indirizzo e del numero di telefono dell'ufficio a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art.30, comma 2.
2. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'agente accertatore redigerà il verbale di contestazione applicando la sanzione amministrativa pari alla terza parte del massimo o al doppio del minimo, se più favorevole, ai sensi della Legge 689/81. L'oblazione verrà effettuata mediante versamento presso la Tesoreria Comunale.
3. L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra è ininfluenza sull'applicazione, nei casi previsti, delle sanzioni di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione per le fattispecie indicate dagli artt.35, 36 e 37 del presente regolamento.

ART.34 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art.5 comma 4 della L.R. n.20/1995, la violazione delle prescrizioni di cui all'art.20 del presente regolamento comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal Responsabile di servizio.
2. L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile di servizio, per un periodo da uno a centottanta giorni nel caso di violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art.4, comma 6, e dall'art.23.
3. Il Responsabile di servizio, sentita la Commissione di cui all'art.8, dispone sul periodo della sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'avvenuta recidiva;
4. Il procedimento per la sospensione dell'autorizzazione prevede la contestazione, entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto addebitato, mediante lettera notificata all'interessato con invito a presentare eventuali giustificazioni nel termine massimo di dieci giorni.
5. Durante la sospensione dell'autorizzazione, la stessa viene ritirata ed è restituita al suo termine.
6. Le suddette sospensioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti alle dipendenze dei titolari o loro collaboratori familiari, quando esse derivano da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

ART.35 REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile di servizio dispone la revoca dell' autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all' esercizio di noleggio e di licenze per il servizio di taxi, secondo quanto previsto dall' art.4, comma 1;
 - b) quando in capo al titolare dell' autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l' esercizio della professione di noleggiatore di cui all' art.3, all' art. 9 c.1 lett.e), lett.f) e lett.g) e all' art.10.
2. La revoca comporta il ritiro dell' autorizzazione.
3. Il procedimento per addivenire alla revoca dell' autorizzazione prevede, ove possibile, la contestazione, entro 30 giorni dalla data di conoscenza, del fatto addebitato con lettera notificata all' interessato con invito a presentare eventuali giustificazioni nel termine massimo di dieci giorni.
4. La revoca viene comunicata all' Ufficio Provinciale della motorizzazione civile per l' adozione dei provvedimenti di competenza.

ART.36 DECADENZA DELL' AUTORIZZAZIONE

La decadenza è dichiarata con provvedimento del Responsabile di servizio nei seguenti casi:

- a) Ai sensi dell' art.5 comma 5 della L.R. n.20/1995, l' avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell' arco del quinquennio, ai sensi del comma 1 dell' art.36 del presente regolamento, comporta la decadenza dell' autorizzazione per l' esercizio del servizio di autonoleggio con conducente;
- b) Per mancato inizio dell' attività nei termini stabiliti dall' art.18 c.1;
- c) Per morte del titolare, salvo quanto previsto dal precedente art.16.

ART.37
**EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE,
REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

ART.38
IRROGAZIONI DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa, di quanto previsto dalla L.24.11.1981, n.689 e successive modificazioni, dalla L.R. n.90 del 05.12.1983 così come modificato dalla L.R. 04.06.1984, n.27 e dal D.Lgs 18.08.2000 n.267 come modificato dall'art.16 della Legge 16.01.2003 n.3.
2. Responsabile del procedimento di irrogazione delle sanzioni è il Responsabile di servizio.

ART.39
DISPOSIZIONI FINALI

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune e in contrasto con il presente regolamento;
2. Il presente regolamento non deve essere sottoposto all'approvazione della Regione Lombardia, ai sensi dell'art.7, comma 1 lett.d) della L.R. 29.10.1998, n.22, che prevede la soppressione di alcune funzioni amministrative regionali;
3. Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte del Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione per la durata di 15 giorni all'albo pretorio.

INDICE

CAPO I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA E AUTOBUS

ART.

1. Definizione del servizio
2. Disciplina del servizio
3. Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione
4. Condizioni dell'esercizio
5. Numero delle autorizzazioni
6. Riconoscibilità delle autovetture
7. operatività del servizio
8. Commissione comunale

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

ART.

9. Requisiti per l'esercizio della professione noleggiatore e del rilascio della autorizzazione
10. Accesso alla professione di noleggiatore

CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

ART.

11. Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
12. Contenuti del bando
13. Titoli oggetto di valutazione
14. Provvedimento di assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
15. Validità dell'autorizzazione
16. Trasferibilità dell'autorizzazione

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART.

17. Caratteristiche delle autovetture
18. Inizio e cessazione del servizio
19. Rinuncia dell'autorizzazione
20. Acquisizione della corsa
21. Comportamento del noleggiatore durante il servizio
22. Comportamento degli utenti
23. Collaborazione alla guida
24. Interruzione del trasporto
25. Trasporto di soggetti con ridotte capacità motorie
26. Tariffe
27. Contachilometri
28. Locazione temporanea ed eccezionale di vetture in servizio di noleggio con conducente
29. Responsabilità nell'esercizio del servizio
30. Reclami

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART.

31. Addetti alla vigilanza
32. Sanzioni
33. Sanzioni pecuniarie
34. sanzioni accessorie – sospensione dell'autorizzazione
35. Sanzioni accessorie – revoca dell'autorizzazione
36. Decadenza dell'autorizzazione
37. Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione
38. Irrogazioni delle sanzioni
39. Disposizioni finali